


NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI

Fabio Mongiardini


Art. 33 DL 83/2012 (DECRETO SVILUPPO)

Importanti novità in materia di perdite su crediti sia nell'ambito di procedure concorsuali sia al di fuori di tale ambito

Nell'ambito procedure concorsuali:

- 1) Inserimento tra le procedure concorsuali degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis L.F.
 escluso piano di risanamento (art. 67, 3° co., lett. D, L.F.)
- 2) L'esclusione tra le ipotesi di non sopravvenienza attiva (fiscale) della riduzione dei debiti dovuta a:
 - accordi di ristrutturazione del debito (art. 182 bis L.F.);
 - piani attestati (art. 67, 3° co., lett. D, L.F.).

Non nell'ambito procedure concorsuali:

- 1) Definizione di crediti di minima entità per i quali non occorre dimostrare ai fini della deducibilità delle relative perdite l'esistenza di elementi certi e precisi
- 2) La piena deducibilità dei crediti prescritti
 **Argomento non oggetto di odierna trattazione**

Momento di deducibilità del credito nell'ambito delle procedure

Da quando il debitore si considera soggetto a procedura concorsuale?

- 1) FALLIMENTO: sentenza dichiarativa;
- 2) LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: provvedimento che la ordina;
- 3) CONCORDATO PREVENTIVO: decreto di ammissione;
- 4) ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO: decreto di omologazione;
- 5) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA: decreto che la dispone.

Quando la perdita derivante dalla procedura concorsuale diviene deducibile?

Non esistono regole certe

Norma di comportamento n. 172/2008 del A.D.C. (Associazioni Dottori Commercialisti)



L'Apertura della procedura concorsuale è il momento in cui si presume la maturazione della perdita ma da valutare in relazione agli artt. 2423, 2° co. e 2426, 1° co., numero 8 del c.c.



Presunzione semplice



Si può dimostrare che la perdita certa si è avuta anche in un periodo successivo rispetto all'apertura della procedura dati/notizie

Sentenza di Cassazione n. 22135 del 29/10/2010



Perdita deducibile o nell'esercizio di apertura della procedura o nell'esercizio di chiusura della stessa con il deposito del piano finale di riporto.

Sentenza di Cassazione n. 8822 del 01/06/2012



Perdita deducibile per intero e solo nell'esercizio di apertura della procedura in quanto la certezza matura solo in quel momento (CRITERIO DI COMPETENZA) eventuali incassi successivi creerebbero sopravvenienza attiva.

ATTENZIONE!! Principio base: non è facoltà dell'imprenditore decidere a sua discrezione in quale esercizio imputare la perdita del credito.

Quanto portare a perdita?

L'importo svalutabile dovrà essere contenuto nei limiti di non esigibilità presunta, indicata nell'ambito della procedura.



Esempio:

Decreto di omologazione di concordato preventivo dove si indica che ai creditori chirografari spetterà il 20%, il creditore potrà svalutare solo l'80% (ovvero $100 - 20$).

Irrilevanza delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti ex art. 33 DL 83/2012

Novella introdotta:

- Accordo di ristrutturazione del debito art. 182 bis L.F.
- Piani di risanamento art. 67, 3° co., lett. d), L.F.


Norma già prevista per:

- Fallimento
- Concordato preventivo o fallimentare



Norma finalizzata ad evitare che il risparmio che il debitore otterrebbe per effetto della rinuncia parziale alle pretese dei creditori si tramuti in un aggravio fiscale (tassazione della sopravvenienza attiva)

Irrilevanza delle sopravvenienze attive a riduzione dei debiti art. 33 DL 83/2012



Esempio 1

Dati:

- Sopravvenienza attiva: € 100
- Perdite pregresse: zero
- Utile in corso: € 80 (comprensivo di sopravvenienza attiva)
- Variazione in aumento: zero

Sviluppo:

Utile € 80 – Sopravvenienza attiva € 80 = Risultato fiscale zero

Pertanto, non è possibile utilizzare € 100 di sopravvenienza attiva generando una perdita fiscale per € 20 (80 – 100)

Esempio 2

Dati:

- Sopravvenienza attiva: € 100
- Perdita a Conto Economico: € 20 (comprensiva di sopravvenienza attiva)
- Variazioni fiscali in aumento: zero
- Perdite pregresse: zero

Sviluppo:

Risultando una perdita di Conto Economico ed in assenza di variazioni fiscali in aumento che portino tale risultato negativo di bilancio in utile fiscale, non dovrà essere compiuta alcuna variazione in riduzione data l'intassabilità della sopravvenienza attiva.

Esempio 3

Dati:

- Sopravvenienza attiva: € 100
- Perdita da Conto Economico: € 20
- Variazioni fiscali in aumento: € 40
- Perdite pregresse: zero

Sviluppo:

- $(\text{Perdita a Conto Economico} - € 20) + (€ 40 \text{ Variazioni fiscali in aumento}) = + € 20 \text{ Utile fiscale}$
- $(\text{Utile fiscale} + € 20) - (\text{Variazione fiscale in riduzione per parziale utilizzo sopravvenienza attiva non tassabile per } € 20) = \text{zero}$; la parte di sopravvenienza attiva pari ad € 80, non utilizzata a copertura dell'utile fiscale (€ 20), non genererà perdita fiscale.